

PREFAZIONE

La storia del diritto italiano penale moderno non è stata oggetto fino a oggi di esplorazione sistematica. Gli storici negli ultimi decenni hanno scavato con acribia ammirevole alcune figure di giureconsulti del passato cui va il merito di avere illustrato esemplarmente fondamento, natura e fini del diritto penale. Tra i lavori recenti desidero ricordare la monografia magistrale di Marco Paolo Geri che ha restituito alla comunità scientifica l'immagine compiuta di Giovanni Carmignani, tra i più insigni criminalisti che il secolo XIX ha dato al mondo intero. Mario Sbriccoli, da parte sua, ha aperto la strada allo studio della scienza penalistica italiana della seconda metà del secolo, individuando con acume critico i diversi filoni di pensiero che, prima e dopo la promulgazione del codice Zanardelli, hanno irrorato la scienza del diritto criminale in Italia. Spetta a lui, inoltre, il non piccolo merito di aver sgomberato il campo scientifico dall'equivoco esiziale, indotto dalla megalomania di Enrico Ferri, circa l'esistenza in Italia, da Cesare Beccaria all'avvento della 'scuola positiva', di una fantomatica 'scuola classica'. Una nutrita pattuglia di storici del diritto moderno si è posta sulla via aperta da Sbriccoli, dedicando pregevoli ricerche alla formazione dei codici preunitari e all'approfondimento di alcune pagine gloriose della storia penalistica italiana. Mi riferisco in particolare ai due volumi di Dario Zuliani sulla riforma toscana del Granduca Pietro Leopoldo (la 'Leopoldina'), che hanno descritto in un quadro storico e giuridico mirabile la prima riforma umanitaria del diritto penale sostanziale e processuale in Europa e nel mondo*.

Non pochi aspetti sono però rimasti ancora in ombra. In primo luogo, nonostante i chiarimenti di Sbriccoli, non è stato del tutto superato il pregiudizio circa l'esistenza di una scuola detta 'classica'. In secondo luogo, non sono state fino a ora adeguatamente approfondite le radici politiche e sociali del naufragio nell'ultimo quarto del secolo dell'amministrazione giudiziaria penale. Né sono state cri-

*Tra i vari autori si debbono ricordare per l'importanza della loro opera: Alberto Cadoppi, Adriano Cavanna, Floriana Colao, Mario Da Passano, Ettore Dezza, Luigi Lacché, Aldo Mazzacane, Marco N. Miletto, Mario Montorzi, Tullio Padovani, Stefano Solimano, Monica Stronati, Sergio Vinciguerra.

ticamente vagliate, in terzo luogo, le ragioni di contraddizione tra la vigenza di un codice osannato come 'liberale' e la pratica giudiziaria e amministrativa di una repressione condotta secondo canoni retri e esclusivamente securitari. In quarto luogo, manca ancora oggi uno studio critico complessivo del positivismo criminologico che, dopo l'irruzione sullo scenario scientifico di Lombroso e di Ferri, si sviluppò in diverse branche, fornendo profili diretti all'arricchimento – non trascurabile, ma trascurato – del diritto penale contemporaneo. Infine, il tecnicismo giuridico, oltre a essere rimasto privo di uno studio critico complessivo, è stato esaminato in modo avulso dal positivismo criminologico, mentre ne è, in una certa misura, l'evoluzione quasi necessaria.

Consapevole che le mie ricerche erano inadeguate a svolgere un lavoro di sintesi, anche per l'assenza di studi preparatori su molti tratti della storia penalistica, mi sono limitato a un'opera di ricognizione di alcuni momenti topici dell'800: l'esito italiano della rivoluzione detta francese, rappresentata dal contributo filosofico-giuridico di grande rilievo di Giandomenico Romagnosi; la fase della restaurazione durante la quale hanno operato alcuni giganti del pensiero penale, tra gli altri Giovanni Carmignani, Francesco Carrara e Niccolò Nicolini; il lungo lavoro diretto all'elaborazione del codice liberale, dietro l'impulso di figure cruciali quali Pasquale Stanislao Mancini e Luigi Lucchini; l'irruzione del positivismo criminologico, che ha dominato il panorama della scienza penale per quasi mezzo secolo e, infine, il periodo iniziale del tecnicismo giuridico, che ha compiuto in pochi anni l'impresa sfociata nella codificazione del 1930.

L'opera richiedeva due supporti complementari, eterogenei tra loro. Il primo supporto, che ho compendiato in tre appendici, è diretto sia a vagliare la ricezione del pensiero di Francesco Carrara nell'universo dei giuristi lungo il periodo di quasi un secolo, che a focalizzare, sia pure a grandi tratti, la peculiarità dell'opera di Carrara e il suo significato storico. Il secondo supporto è diretto a contestualizzare nel tempo e nell'ambiente politico e sociale i numerosi personaggi, vuoi scienziati vuoi uomini di Stato, che compaiono nel testo, allo scopo di evitare che alcuni di essi, illustri o meno noti, rimangano sospesi nel vuoto, senza mostrare la loro fisionomia storica.

La dogmatica penale corre il rischio di isolarsi dal contesto storico di formazione, come se costituisse un *hortus conclusus* impermeabile alle vicende storiche a essa contemporanee. Le cose non stanno così perché il suo sviluppo è correlato alle condizioni morali e sociali dei popoli che scorrono incessantemente nel flusso della storia. Per limitarsi a un solo esempio, non sarebbe possibile comprendere l'impianto e le soluzioni del codice del 1889 se non tenessimo conto di Pasquale Stanislao Mancini, che, competente in quasi tutti i rami del diritto, fu colui che maggiormente dette impulso alla costruzione giuridica degli istituti del Regno d'Italia.

Ho ritenuto pertanto opportuno offrire un'informazione breve, ma non superficiale, su tutti gli studiosi e gli uomini politici menzionati nel testo affinché la relazione tra la figura scientifica e politica di ogni protagonista non restasse una semplice evocazione erudita, ma si concretizzasse in dati di fatto precisi e verificabili.

* * *

La pluralità e la complessità dei temi trattati mi cagiona un certo timore nel dare questo libro alle stampe. Eppure desidero che la mia fatica non resti vana e possa fruttificare nelle ricerche future di studiosi più valenti di quanto io non sia.

Il mio ringraziamento va in modo specialissimo a Margherita Lombardo, Phd in diritto penale presso l'Università di Torino, che ha seguito passo a passo il mio lavoro, esaminando criticamente le fonti e consigliandomi in modo accorto e prudente nell'elaborazione di alcuni passaggi delicati; a Silvana Rutigliano, che ha sorretto con la sua competente esperienza le mie difficoltà nel settore informatico, nonché ad Alberto Carioli, dottorando in diritto penale presso l'Università Europea di Roma, che ha svolto un lavoro prezioso di controllo delle fonti. A Enrico Ambrosetti e Giovanni Cocco sono particolarmente grato per l'incoraggiamento costante alle mie ricerche.

Alla mia sposa Anna un riconoscente abbraccio per la sua pazienza e la sua attenzione verso le mie fragilità.

Torino, 15 agosto 2024.

Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Signore Nostro Gesù Cristo

